

## Massima numero 95 del 29 luglio 2020

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Giosa S.r.l. – Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per i lavori di “Ampliamento dell’esistente banchina del porto di Sottomonastero – Lipari – Realizzazione di un’aerea destinata all’ormeggio della marineria, per la vendita del pescato fresco e zona di alaggio e varo” - Importo a base di gara: euro 70.325,74 – S.A.: CUC Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l. per il Comune di Lipari (ME).**

**Riferimenti normativi:** Artt. 24, comma 5, e art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016

**Parole chiave:** Servizi di ingegneria ed architettura, soccorso istruttorio.

Servizi di ingegneria ed architettura – Soccorso istruttorio – Integrazione di figure professionali – Non ammissibile.

In una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, è contrario agli artt. 83, comma 9, e 24, comma 5, del Codice l’utilizzo del soccorso istruttorio per integrare i nominativi delle figure professionali richieste dalla legge di gara all’interno del gruppo di lavoro, in quanto andrebbe a modificare l’offerta tecnica (operazione inammissibile ai sensi del vigente dato normativo), oppure per inserire nuovi professionisti che, pur non facendo parte del raggruppamento (in qualità di mandanti), concorrono alla sua qualificazione, quindi alla soddisfazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis.